

**DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015
35/2015/R/GAS**

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
580/2013/R/GAS, PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ
GAS SALES S.R.L. IN LUOGO DELLA SOCIETÀ GAS PLUS VENDITE S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 febbraio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011 – ARG/gas 99/11;
- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/gas 200/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo Allegato A (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 580/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 580/2013/R/gas);
- le comunicazioni della società Gas Sales S.r.l. (di seguito: Gas Sales), della società San Donnino Multiservizi S.r.l. (di seguito: SDM) e della società Gas Plus Vendite

S.r.l. (di seguito: Gas Plus) - protocolli Autorità: 40773 del 23 dicembre 2013; 40788 del 23 dicembre 2013; 1738 del 22 gennaio 2014; 6114 del 28 febbraio 2014; 8094 del 19 marzo 2014; 10802 del 15 aprile 2014; 10890 del 15 aprile 2014; 10891 del 15 aprile 2014; 11246 del 18 aprile 2014; 15709 del 5 giugno 2014; 15780 del 6 giugno 2014; 15781 del 6 giugno 2014; 33515 del 20 novembre 2014; 34639 del 28 novembre 2014; 35058 del 2 dicembre 2014; 38112 del 30 dicembre 2014;

- la comunicazione delle risultanze istruttorie, prot. Autorità 28632 del 16 ottobre 2014;
- l'audizione del giorno 20 novembre 2014 presso l'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95 e del decreto legislativo 93/11, l'Autorità promuove la concorrenza e l'efficienza dei servizi e tutela gli interessi dei consumatori, garantendo l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I della Direttiva 2009/73/CE;
- ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità, al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati e, in funzione della promozione della concorrenza, può adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 164/00, come modificato dal decreto legislativo 93/11, l'Autorità provvede, inoltre, affinché qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento;
- nello specifico, è compito dell'Autorità garantire che il cliente finale, che abbia provveduto a recedere da un contratto di fornitura con il preavviso previsto, possa passare al venditore prescelto nelle tempistiche concordate nel nuovo contratto di fornitura e nel rispetto della regolazione in materia;
- la regolazione dello *switching* è particolarmente dettagliata e il margine che residua all'impresa di distribuzione nella gestione delle relative procedure è limitato alla sola verifica di eventuali ipotesi di errori materiali della richiesta, non avendo alcun titolo, pertanto, di intervenire e interferire nelle dinamiche e nelle vicende (genetiche e funzionali) dei contratti di fornitura sottesi allo *switching*, né a eventuali rapporti tra utente subentrante e utente uscente;
- l'articolo 22, del TISG prevede, tra gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione, che l'impresa di distribuzione metta a disposizione di ciascun utente:
 - a) l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo, entro il sestultimo giorno di ciascun mese (comma 22.3);

- b) le informazioni relative al *CAPdR* ed elementi funzionali alla sua determinazione nonché al profilo di prelievo standard con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo (comma 22.4).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalla documentazione pervenuta a mezzo di diverse comunicazioni di Gas Sales, SDM e Gas Plus, risulta che, relativamente ai clienti finali ubicati nel Comune di Fidenza, si è verificata una particolare situazione che ha comportato il mancato passaggio dei clienti finali al nuovo fornitore prescelto nelle tempistiche concordate e in coerenza con quanto previsto dalla regolazione in tema di *switching*;
- con riferimento ai punti di riconsegna interessati dalle predette procedure di *switching*, dagli elementi acquisiti è emerso che:
 - Gas Sales ha ricevuto, da parte di Gas Plus, le comunicazioni di recesso con scioglimento dei relativi contratti di fornitura con i clienti finali interessati, e Gas Plus ha presentato richiesta di *switching* in tempo utile per ottenerne l'esecuzione con effetto dal 1 aprile 2013;
 - Gas Plus non ha ricevuto, da parte di SDM, alcuna richiesta di integrazione o di rettifica dei dati, ciò comportando pertanto, dal punto di vista regolatorio, che la data di esecuzione dello *switching* fosse fissata al 1 aprile 2013;
 - rispetto alle suddette richieste di Gas Plus, SDM ha dichiarato:
 - i. che le stesse sono rimaste sospese fino alla data del 6 maggio 2013, in ragione dell'incertezza verificatasi ed in attesa delle indicazioni da parte delle autorità competenti;
 - ii. di aver inizialmente continuato a ricomprendere i punti oggetto delle suddette richieste nell'elenco dei punti nella titolarità di Gas Sales nell'ambito delle comunicazioni di cui ai commi 22.3 e 22.4, del TISG relative ai mesi di aprile e maggio 2013;
 - iii. di aver conseguentemente incluso i punti nell'elenco dei punti nella titolarità di Gas Plus a partire dal mese di giugno 2013, dandone comunicazione ai sensi dei commi 22.3 e 22.4 del TISG;
 - con riferimento ai clienti finali titolari dei punti oggetto delle richieste di *switching* presentate da Gas Plus:
 - i. Gas Sales ha dichiarato, anche in ragione della mancanza di passaggio al nuovo fornitore, di avere comunque garantito la prosecuzione della fornitura e di avere fatturato i consumi relativi al mese di aprile 2013;
 - ii. Gas Plus ha dichiarato di non aver inizialmente fatturato i suddetti punti ma di aver ricevuto numerose contestazioni da parte dei clienti finali che avrebbero preteso l'applicazione delle condizioni migliorative sottoscritte con la società medesima sin dal 1 aprile 2013;
- sulla base delle ricordate circostanze, l'Autorità è intervenuta adottando la deliberazione 580/2013/R/gas. In particolare, alla luce delle proprie competenze, l'intervento dell'Autorità è stato motivato dal fatto che non sarebbe, diversamente,

stato reso effettivo il diritto dei clienti finali interessati ad ottenere l'esecuzione fisica dei contratti di fornitura conclusi con Gas Plus, con decorrenza dal 1 aprile 2013;

- tale situazione ha, così, posto l'esigenza, da un lato, di riconoscere a Gas Plus l'accesso ai predetti punti con effetto da tale data, dall'altro lato, di garantire, ai clienti finali, la corretta fatturazione del servizio da parte del nuovo venditore liberamente scelto. A tal fine, con il ricordato provvedimento, l'Autorità ha adottato, nei confronti di SDM e Gas Sales, misure prescrittive che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, tutelassero le esigenze di Gas Plus e dei clienti finali interessati; dall'altro lato, tuttavia, l'Autorità ha ritenuto necessario provvedere a regolare il rapporto tra Gas Sales e Gas Plus, in conseguenza degli oneri sostenuti da Gas Sales per la fornitura ai clienti finali successivamente al 1 aprile 2013, a fronte delle prospettate prescrizioni che potessero consentire alla sola Gas Plus di fatturare ai clienti finali interessati il gas prelevato in tale periodo;
- specificatamente, ai sensi della deliberazione 580/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che:
 - SDM rettifichi l'elenco, di cui ai commi 22.3 e 22.4 del TISG, prevedendo che i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali interessati siano attribuiti a Gas Plus a partire dal 1 aprile 2013;
 - la rettifica dell'elenco, di cui al precedente alinea, sia altresì utilizzata nell'ambito e ai fini della rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013, prevista dalla deliberazione 241/2013/R/gas; ciò al fine di assicurare la corretta definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, di cui all'articolo 21 del TISG, nonché la conseguente attribuzione dei prelievi agli utenti del bilanciamento di competenza;
 - Gas Sales storni, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, le fatture emesse ai clienti finali interessati relativamente ai consumi successivi al 1 aprile 2013, provvedendo alle eventuali conseguenti restituzioni e comunicazioni ai clienti finali interessati;
 - Gas Plus abbia titolo per fatturare i consumi dei clienti finali interessati a partire dal 1 aprile 2013;
 - SDM fornisca a Gas Plus, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini della fatturazione dei clienti a partire dal 1° aprile 2013;
 - siano definite specifiche modalità di regolazione delle partite economiche sottostanti all'erogazione del servizio tra i diversi operatori coinvolti;
- sempre con la ricordata deliberazione 580/2013/R/gas e proprio al fine di definire correttamente le partite economiche relative al rapporto tra Gas Plus e Gas Sales non direttamente modificate attraverso la rideterminazione delle sessioni di bilanciamento, l'Autorità ha avviato uno specifico procedimento volto a:
 - garantire a Gas Sales il riconoscimento degli importi relativi alla fornitura erogata ai clienti finali interessati, in ragione dell'erroneo inserimento

- nell'elenco, di cui ai commi 22.3 e 22.4 del TISG, della suddetta società, dei punti di riconsegna dei clienti finali interessati per i mesi di aprile e maggio 2013;
- stabilire le modalità di quantificazione e di riconoscimento degli importi di cui al precedente alinea, prevedendo che Gas Sales fatturi a Gas Plus un ammontare pari al prodotto tra:
 - un corrispettivo unitario definito dall'Autorità a copertura delle componenti delle condizioni economiche di fornitura non comprese attraverso la rideterminazione delle sessioni di bilanciamento e al netto di una quota della componente relativa alla copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio;
 - il quantitativo di energia fornita per il periodo di aprile e maggio 2013 ai clienti interessati;
 - al fine di poter disporre degli elementi informativi necessari, il responsabile del procedimento, con comunicazioni prot. Autorità 7599, 7602, 7604 del 14 marzo 2014, ha richiesto a SDM, Gas Sales e Gas Plus, i dati funzionali alla quantificazione degli importi relativi alla fornitura erogata ai punti di riconsegna oggetto di rettifica dell'elenco di cui ai commi 22.3 e 22.4 del TISG, da attribuire a Gas Plus a partire dal 1 aprile 2013;
 - in particolare, a Gas Plus è stato richiesto, differenziandoli per tipologia e regime di fornitura:
 - il numero di punti di riconsegna coinvolti, vale a dire il numero dei punti di riconsegna che sarebbero dovuti essere attribuiti a Gas Plus stessa a partire dal 1 aprile 2013 ai sensi della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - con riferimento ai suddetti punti, l'indicazione separata del numero dei punti per cui l'impresa di distribuzione:
 - i. aveva messo a disposizione, ai sensi del comma 14.11 della deliberazione 138/04, la lettura corrispondente alla sostituzione della fornitura alla data del 1 aprile 2013, distinguendo per tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - ii. aveva messo a disposizione, ai sensi del comma 14.11 della deliberazione 138/04, la lettura corrispondente alla sostituzione della fornitura alla data del 1 giugno 2013, distinguendo per tipologia di lettura (effettiva o stimata),
 - iii. non aveva messo a disposizione la sopra richiamata lettura;
 - a Gas Sales è stato richiesto, differenziandoli per tipologia e regime di fornitura:
 - il numero di punti di riconsegna coinvolti, vale a dire il numero dei punti di riconsegna che sarebbero dovuti essere attribuiti a Gas Plus a partire dal 1 aprile 2013 ai sensi della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - con riferimento ai suddetti punti, l'indicazione separata del numero dei punti per cui l'impresa di distribuzione:

- i. aveva messo a disposizione ai sensi del comma 14.11 della deliberazione 138/04, la lettura corrispondente alla sostituzione della fornitura alla data del 1 aprile 2013, per tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- ii. aveva messo a disposizione, ai sensi del comma 14.11 della deliberazione 138/04, la lettura corrispondente alla sostituzione della fornitura alla data del 1 giugno 2013, distinguendo per tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- iii. non aveva messo a disposizione la sopra richiamata lettura;
 - i volumi prelevati, con specifica indicazione dei prelievi effettuati nel periodo 1 aprile 2013 - 31 maggio 2013 (periodo di riferimento) presso i punti di riconsegna coinvolti, calcolati come somma dei prelievi comunicati dall'impresa di distribuzione e, per i punti di riconsegna per cui la medesima impresa di distribuzione non aveva comunicato dati di misura, dei consumi stimati;
 - gli importi fatturati, con specifica indicazione degli importi fatturati relativi ai volumi prelevati presso i punti di riconsegna coinvolti per il periodo di riferimento;
 - gli importi stornati, indicando gli importi stornati da Gas Sales, ai sensi del punto 1, lettera d), della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - il numero di punti di riconsegna fatturati su stima e, in relazione agli stessi, i volumi prelevati e fatturati su stima, gli importi fatturati su stima e gli importi stornati relativi a importi fatturati su stima;
- a Gas Sales, in aggiunta, sono stati richiesti elementi informativi circa le letture eventualmente comunicate dai clienti finali o comunque direttamente raccolte da Gas Sales stessa, oltre ai dati relativi a prestazioni aggiuntive onerose, eventualmente richieste dal cliente finale, per le quali l'impresa di distribuzione avesse applicato dei corrispettivi a carico del cliente finale ai sensi della regolamentazione dell'Autorità o della concessione del servizio di distribuzione;
- a SDM è stato richiesto, differenziandoli per tipologia di fornitura:
 - il numero di punti di riconsegna coinvolti, vale a dire il numero dei punti di riconsegna da attribuire a Gas Plus a partire dal 1 aprile 2013 ai sensi della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - con riferimento ai suddetti punti, il numero di punti di riconsegna per cui l'impresa di distribuzione medesima aveva messo a disposizione, ai sensi del comma 14.11 della deliberazione 138/04, la lettura corrispondente alla sostituzione della fornitura alle date indicate (1 aprile 2013 e 1 giugno 2013), distinguendo per tipologia di lettura (effettiva o stimata) e il numero di punti di riconsegna coinvolti per cui non ha messo disposizione tale lettura;
 - i volumi prelevati;
 - dati relativi a prestazioni aggiuntive onerose, eventualmente richieste dal cliente finale, per le quali SDM, in qualità di impresa di distribuzione, avesse applicato dei corrispettivi a carico del cliente finale ai sensi della

- regolamentazione dell'Autorità o della concessione del servizio di distribuzione;
- sulla base dei dati forniti in risposta alle richieste di cui sopra e a successive richieste di approfondimento, è emerso che:
 - Gas Sales non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti finali per il mese di maggio 2013, avendo comunque la stessa prestato, a favore dei clienti finali interessati, attività di back office e fronte office anche successivamente al mese di aprile 2013;
 - Gas Plus ha comunque gestito le richieste ed i reclami dei clienti finali interessati a seguito del mancato cambio fornitore;
 - i punti di riconsegna coinvolti sono pari a 548 (cinquecentoquarantotto);
 - i volumi nel periodo di riferimento – rilevati, relativamente ai suddetti punti di riconsegna, comunque solo tenendo conto del mese di aprile 2013 in quanto per i consumi del mese di maggio 2013 Gas Sales non ha provveduto ad emettere fatture - sono pari a 62.496 mc;
 - Gas Plus ha inoltre segnalato l'esigenza di considerare ulteriori punti di riconsegna acquisiti da altri operatori; ha inoltre evidenziato che l'impresa di distribuzione aveva provveduto alle corrette allocazioni direttamente in capo a Gas Plus stessa anche con riferimento al mese di aprile 2013, non essendo pertanto quest'ultima tenuta a versare alcun corrispettivo a Gas Sales;
 - con lettera in data 16 ottobre 2014, il responsabile del procedimento ha comunicato alle società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 244/01;
 - il 20 novembre si è svolta l'audizione finale di fronte al Collegio, in seguito alla quale SDM, Gas Sales e Gas Plus hanno presentato ulteriori memorie; più in particolare:
 - SDM ha precisato di aver provveduto ad allocare i consumi relativi ai punti di riconsegna interessati direttamente a Gas Plus già nel mese di aprile 2013, ma di aver effettuato le comunicazioni di cui ai commi 22.3 e 22.4 attribuendo i punti, inizialmente, a Gas Sales; tali comunicazioni sono state rettificate successivamente all'adozione della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - Gas Plus ha sostenuto di non dovere nulla a Gas Sales, tenuto conto che la situazione creatasi è stata determinata non da una propria condotta colpevole, ma dalla decisione dell'impresa di distribuzione di sospendere gli *switching* richiesti da Gas Plus in termini coerenti con la regolazione dell'Autorità; inoltre, la società ha evidenziato di aver comunque svolto anche nei mesi interessati – sostenendone i relativi oneri – attività di *back office* nei confronti dei clienti finali titolari dei punti di riconsegna coinvolti; rispetto ai medesimi clienti, inoltre, la società ha evidenziato di aver sostenuto i costi relativi alla fatturazione, che è stata per di più ritardata per effetto della deliberazione 580/2013/R/gas; peraltro, Gas Plus ha nuovamente evidenziato che anche con riferimento ai mesi interessati, i volumi di gas prelevati dalla rete di trasporto corrispondenti ai consumi dei clienti finali le erano stati allocati direttamente;

- Gas Sales, invece, ha precisato di aver fatturato i clienti in ragione delle comunicazioni compiute da SDM ai sensi degli artt. 22.3 e 22.4 del TISG, dovendo inoltre sostenere i costi di storno delle fatture con emissione di note di accredito e assegni circolari, nonché i costi per gli interventi sul sistema informativo aziendale; si tratterebbe, in particolare, di costi di natura straordinaria derivanti da interventi *ad hoc* sul sistema gestionale aziendale, sia per il mese di aprile, sia per quello di maggio, anche al fine di rispettare la deliberazione 580/2013/R/gas; pertanto, l’Autorità dovrebbe assicurare l’integrale copertura di tali costi, non essendo a tal fine sufficiente quanto prospettato nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il procedimento, avviato con la deliberazione 580/2013/R/gas, si fonda sui seguenti presupposti:
 - SDM aveva omesso di dare seguito alle richieste di *switching* del nuovo venditore scelto da alcuni clienti finali (Gas Plus) nei termini previsti dalla regolazione dell’Autorità, continuando a lasciare la titolarità dei relativi punti di prelievi a un operatore che non ne aveva titolo (Gas Sales); l’Autorità è pertanto intervenuta, con la medesima deliberazione 580/2013/R/gas, a tutelare il diritto dei clienti finali a ottenere la fornitura dall’effettivo venditore, assicurando l’effettiva decorrenza dello *switching* del nuovo venditore nei termini corretti nonché lo storno delle fatture eventualmente emesse *medio tempore* dal venditore che non ne aveva titolo;
 - in termini generali, un tale tipo di intervento dell’Autorità, che assicura al nuovo venditore che ne ha titolo di poter fatturare i consumi ai clienti finali nel periodo in cui i relativi punti di prelievo erano stati attribuiti all’altro operatore che non ne aveva i requisiti, genera un onere per quest’ultimo che si trova ad aver sostenuto costi, per la gestione dei clienti, non coperti dai ricavi della fatturazione nei confronti di questi ultimi, alla quale può procedere peraltro solo il nuovo venditore come nel seguito meglio chiarito;
 - in situazioni analoghe, in cui l’operatore privo dei requisiti aveva lamentato un arricchimento senza causa a suo danno da parte del nuovo venditore tutelato dal provvedimento dell’Autorità, quest’ultima non è mai intervenuta a garantire anche tali esigenze, ritenendo sufficienti a tal fine gli strumenti già previsti dall’ordinamento; ciò anche in quanto, in quei casi, l’erronea gestione delle procedure di *switching* era stata determinata anche dal colpevole concorso del venditore che non aveva i requisiti per essere titolare dei relativi punti di prelievo;
 - nel caso di specie, invece, l’Autorità, con la deliberazione 580/2013/R/gas, ha deciso, in via del tutto eccezionale, di intervenire nell’ambito di tale relazione, in ragione delle particolari circostanze – caratterizzate anche dall’intervento di diverse autorità pubbliche – che hanno determinato un

erronea ma incolpevole gestione delle procedure di *switching* da parte dei soggetti interessati;

- pertanto, l'intervento dell'Autorità ha natura straordinaria ed eccezionale e risponde all'esigenza di garantire a Gas Sales, nell'ambito del predetto contesto di gestione erronea e incolpevole delle procedure di *switching*, uno strumento ulteriore, rispetto a quelli ordinari, per ottenere un ristoro degli oneri sostenuti, in luogo di Gas Plus, per la gestione dei clienti finali nel periodo in cui le sono stati erroneamente attribuiti;
- in tale prospettiva, quindi, il presente intervento è finalizzato a definire importi, corrispondenti a una quota parte dei ricavi che Gas Plus (soltanto) ha titolo di fatturare ai medesimi clienti finali per quel periodo, importi che si ritiene ragionevole che quest'ultima riconosca a Gas Sales; ciò in una logica di bilanciamento delle posizioni delle due società, nonché di deflazione del possibile contenzioso, attesa anche la difficoltà di quantificare con esattezza gli oneri effettivamente evitati da Gas Plus a scapito di Gas Sales;
- pertanto, a tal fine, diversamente da quanto preteso da Gas Sales, non possono essere considerati i costi sostenuti da quest'ultima per lo storno delle fatture emesse ai clienti finali; Gas Sales, infatti, non aveva alcun titolo per emettere quelle fatture che avrebbe comunque dovuto stornare (la società non era infatti controparte contrattuale dei clienti finali a essa erroneamente attribuiti da SDM);
- dagli elementi acquisiti nell'istruttoria, emerge che in ragione della situazione creatasi, sia Gas Sales sia Gas Plus hanno sostenuto una serie di oneri connessi alla gestione dei clienti finali;
- nello specifico, Gas Sales ha svolto l'attività di gestione del cliente senza una copertura economica; per contro, Gas Plus ha comunque gestito i contatti con quei clienti finali interessati che hanno lamentato il mancato passaggio nei termini concordati;
- tuttavia, l'attività di gestione dei clienti assicurata da Gas Sales ha permesso a Gas Plus di vedere attenuati gli oneri che avrebbe dovuto affrontare senza l'intervento di Gas Sales stessa. In particolare, la gestione del cliente finale nella prima fase del rapporto con lo stesso cliente (costi che sono stati comunque addebitati al cliente finale con la successiva fatturazione del periodo aprile-maggio 2013 da parte di Gas Plus) ha di fatto accomunato i due venditori, imponendo anche a Gas Sales di sostenerne i relativi oneri. Conseguentemente, tale circostanza va considerata nella ripartizione degli oneri che trovano copertura nel corrispettivo addebitato al cliente finale per i servizi ricevuti, alla luce del rischio di impresa e in un'ottica di bilanciamento degli interessi venuti in gioco;
- per quel che attiene alla posizione di Gas Plus, la gestione dei contatti con i clienti finali attiene comunque all'esecuzione fisiologica del rapporto contrattuale con il cliente stesso, anche tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità volto a garantire il diritto dei clienti finali interessati di essere forniti da Gas Plus stessa nei termini previsti; diversamente, in ragione del provvedimento

dell'Autorità i costi di gestione dei clienti finali sopportati da Gas Sales non trovano ristoro alcuno.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, come conseguenza della misura regolatoria adottata per garantire il passaggio dei clienti dal giorno concordato e dei costi di gestione del cliente finale, Gas Plus debba versare un corrispettivo a Gas Sales a copertura dei costi già indicati dalle risultanze istruttorie, che come meglio evidenziato corrispondono ai costi ordinari di gestione dei clienti finali inizialmente serviti da Gas Sales e che non comprendono i costi di emissione e storno delle fatture;
- in ragione della difficoltà di quantificare con esattezza gli oneri evitati da Gas Plus a discapito di Gas Sales, sia opportuno determinare tale corrispettivo in via forfettaria, con la conseguente facoltà delle parti di concordare un importo differente;
- per contro, Gas Sales non possa pretendere che siano posti a carico di Gas Plus gli interi suoi costi sostenuti, atteso anche che, dagli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento, emerge che, per i mesi di riferimento, Gas Plus ha comunque sostenuto una serie di oneri per la gestione dei clienti;
- più in particolare, al fine di definire i criteri di quantificazione degli importi da riconoscere in via forfettaria a Gas Sales, si ritiene che:
 - non sia corretto tenere in considerazione, come invece richiesto da Gas Plus ulteriori punti di riconsegna da tale società segnalati; come indicato dalla medesima Gas Plus, infatti, si tratta di punti precedentemente serviti da esercenti la vendita diversi da Gas Sales; il procedimento avviato con la deliberazione 580/2013/R/gas, invece, è limitato ai soli punti di riconsegna, precedentemente serviti da Gas Sales, per i quali Gas Plus ha richiesto lo *switching*;
 - dovrebbero essere riconosciuti a Gas Sales, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 580/2013/R/gas, corrispettivi a copertura di parte della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio in vigore nel periodo di riferimento (di seguito: QVD), in ragione del fatto che le altre componenti delle condizioni economiche di fornitura sono state fatturate dall'impresa distributrice o dall'impresa maggiore di trasporto a Gas Plus, in base ai quantitativi di gas allocati ai sensi del TISG ai sensi della corretta allocazione effettuata nell'ambito delle rideterminazioni delle sessioni di bilanciamento;
 - per contro, la componente QVD è invece stata stornata da Gas Sales ai clienti finali e rifatturata ai medesimi da Gas Plus sulla base delle condizioni contrattuali di quest'ultima; pertanto, la quota di costi di commercializzazione al dettaglio sostenuti da Gas Sales, dovrebbe trovare copertura attraverso il riconoscimento da parte di Gas Plus del corrispettivo

- unitario di cui al punto 2, lettera b), punto i., della deliberazione 580/2013/R/gas, alla cui definizione è finalizzato il presente procedimento;
- in particolare, ai fini di cui sopra, sia necessario prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - la componente QVD è strutturata in modo da coprire: (i) gli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, in funzione di una percentuale standard rispetto al fatturato; (ii) i costi operativi attribuibili all'attività di vendita al dettaglio; (iii) una congrua remunerazione del capitale investito netto;
 - la suddetta componente è articolata in una quota fissa per pdr/anno e in una quota variabile funzione del gas naturale prelevato presso ciascun pdr e che tali quote erano differenziate, relativamente al periodo di riferimento, per tipologia di cliente (domestico e non domestico);
 - durante il periodo di riferimento:
 - i. Gas Sales ha gestito i rapporti con i clienti finali interessati, emettendo fatture e sostenendone i relativi costi di fatturazione solo per il mese di aprile 2013, successivamente stornate ai sensi della deliberazione 580/2013/R/gas;
 - ii. Gas Plus ha anch'essa gestito i contatti con i clienti finali interessati;
 - la quantificazione del corrispettivo previsto dalla deliberazione 580/2013/R/gas deve tenere conto del fatto che Gas Sales non ha sostenuto, con riferimento all'attività svolta nel mese di aprile 2013, oneri connessi con la morosità dei clienti finali e che la congrua remunerazione del capitale investito netto sarebbe di importo trascurabile.

RITENUTO INFINE CHE:

- sia opportuno stabilire un corrispettivo unitario, da riconoscere a Gas Sales, il quale assicuri un equo bilanciamento degli interessi degli operatori coinvolti, alla luce delle circostanze sopra descritte, anche in risposta ad esigenze di deflazione del contenzioso;
- fissare pertanto il suddetto corrispettivo in modo tale che:
 - risulti limitato alla quota di commercializzazione al dettaglio definita considerando il livello della componente QVD in vigore nel periodo di riferimento, di cui alla deliberazione ARG/gas 200/11, ed in modo da coprire i costi di gestione del cliente finale (ivi compresi gli oneri economici consistenti nella continuità della gestione di clienti poi imputati ad un diverso operatore) senza comunque che siano tra questi contemplati, tra gli altri, i costi di emissione e storno delle fatture sostenuti da Gas Sales;
 - sia determinato:
 - i. escludendo dal livello della componente QVD la quota a copertura degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali e alla congrua remunerazione del capitale investito netto;

- ii. considerando una quota del livello dei costi operativi della componente QVD e determinando tale quota sulla base delle attività delle sole funzioni di back e front office, finalizzate a gestire le comunicazioni e le problematiche afferenti ai rapporti con i clienti finali, e tenendo conto che tali attività risultano maggiori per il mese di aprile 2013 rispetto al mese di maggio 2013, in ragione del fatto che, con riferimento al primo mese, Gas Sales ha effettuato la fatturazione, sostenendone i relativi costi di fatturazione;
- sia articolato esclusivamente su una parte variabile c€mc differenziata per tipologia di cliente e venga applicato relativamente ai volumi dei clienti interessati relativi al mese di aprile 2013

DELIBERA

1. di fissare il corrispettivo unitario, di cui al punto 2, lettera b), punto i. della deliberazione 580/2013/R/gas, ad un livello pari a quanto indicato alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di riconoscere, alle società Gas Sales S.r.l. e Gas Plus Vendite S.r.l., la facoltà di pattuire un corrispettivo diverso da quello fissato ai sensi del punto 1.;
3. di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società:
 - Gas Sales S.r.l., via Fontana 16 – 20122 Milano;
 - Gas Plus Vendite S.r.l., Viale E. Forlanini, 17 – 20134 Milano;
 - San Donnino Multiservizi S.r.l., via A. Gramsci 1/b – 43036 Fidenza (PR);
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni